

L'ASP “ Collegio Morigi – De Cesaris”

VISTI:

– le seguenti fonti in materia di divieto di fumo e di tutela della salute:

- Legge n. 584/1975 “Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28 Marzo 2001 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- Legge n. 3/2003, art. 51, comma 2 “Tutela della salute dei non fumatori”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 “Attuazione dell’Art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di “tutela della salute dei non fumatori”;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.03 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di attuazione dell’articolo 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in materia di tutela della salute dei non fumatori”;
- Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004 “Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
- Circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”;
- Legge n. 311/2004, art. 1, commi 189-190-191 “Legge finanziaria 2005”;
- Legge n. 689/1981 (artt. 16, 17, 18) “Modifiche al sistema penale”;
- L.r n. 17/2007 “Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo”
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 844/2008 “Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo”;
- L.r n. 21/84 “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”così come modificata dagli artt. 51 della L.r n. 4/2010 e 27 della L.r n. 7/2010;

CONSIDERATO che:

- il Piano Sanitario Nazionale 2007-2009 indica tra gli obiettivi prioritari di salute il controllo del fumo attivo e passivo di tabacco;
- il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia-Romagna 2008-2010 sollecita in più punti la necessità di adottare programmi e azioni per la promozione di stili di vita favorevoli per la salute, tra cui la riduzione della diffusione dell’abitudine al fumo;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012 della Regione Emilia-Romagna ribadisce quale obiettivo generale del programma la prevenzione di abitudini, comportamenti e stili di vita non salutari, annoverando tra i progetti costitutivi quello per la prevenzione del tabagismo e tra gli obiettivi specifici l’implementazione di ambienti favorevoli alla salute e liberi dal fumo (tra cui gli ospedali e i servizi sanitari);
- *la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, ha emanato norme integrative sul divieto di fumo, con lo specifico intento di perseguire i seguenti obiettivi prioritari:*

a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo.
e ha affidato alle Aziende sanitarie il compito di realizzare adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

DELIBERA

- 1) di approvare l'assetto del sistema applicativo delle normative sul divieto di fumo nei locali pubblici, dotandosi di specifico regolamento sul divieto di fumo;
- 2) di identificare, quale supporto ai compiti di cui sopra, il personale già individuato per fini di prevenzione e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, i cui nominativi saranno riportati sui cartelli di divieto come "addetti alla vigilanza"
- 3) di ricondurre la funzione di concreto accertamento, contestazione e comminazione della sanzione (oltre alle altre procedure previste dalla Legge Regionale tra le quali la verifica del concreto intervenuto pagamento) ad un gruppo di operatori (denominati "agenti accertatori") riconducibili al Direttore dell'ASP " Collegio Morigi- De Cesaris"
- 4) di individuare quali agenti accertatori i sigg: Silva Eugenio, Shehu Edvin

Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative nell'ASP Collegio Morigi – De Cesaris (di seguito indicati con il termine generico di Collegio) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo di coloro che abitano ed accedono ai locali del Collegio, nonché degli operatori che svolgono la loro attività nello stesso.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Collegio a qualsiasi titolo (ospiti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali del Collegio;
- d) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi;
- e) ridurre il numero di fumatori attivi;
- f) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, il Collegio utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi, appositamente individuate.

I principi del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza del Collegio.

Art. 3 -Divieto di fumo

È vietato fumare presso tutti i locali del Collegio, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d'uso o altro).

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.r n. 17/2007, il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte di proprietà o pertinenza del Collegio, immediatamente limitrofe agli accessi, appositamente individuate dal Direttore e opportunamente segnalate con apposita cartellonistica e perimetrata, ove sia possibile per la presenza di una congrua superficie a terra.

Art. 4 – Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto

Il Direttore del Collegio ha l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare ed è incaricato dell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema.

Il Direttore è incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto e deve in particolare:

- a) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi ai modelli allegati al presente regolamento;
- b) individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi in cui deve essere applicato il divieto di fumo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R n. 17/2007, e disporre che queste siano opportunamente segnalate con apposti cartelli di divieto conformi al modello allegato al presente regolamento (allegato N°3) e perimetrata, ove sia possibile per la presenza di una congrua superficie a terra;
- c) individuare con atto formale i soggetti a cui spetta accertare e contestare le infrazioni. Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di accertamento e di contestazione.

Art. 5 – Informazione sul divieto

Nei locali chiusi del Collegio devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato.

Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura “VIETATO FUMARE”.

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, il Collegio promuove:

- iniziative informative, affinché il personale e l’utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione;
- iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

Art. 6 - Agenti accertatori

L’accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuate dai soggetti individuati dal Direttore del Collegio come Agenti accertatori, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale .

Tali soggetti esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l’applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di tabagismo.

In particolare :

- a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- b) redigono in triplice copia il verbale di accertamento di illecito amministrativo, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l’indicazione dell’autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- c) notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurano la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall’accertamento), con raccomandata con ricevuta di ritorno (con spese di invio a mezzo posta a carico del trasgressore).

L’Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell’esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. la Direzione del Collegio).

Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

Il verbale di accertamento di illecito amministrativo deve contenere inoltre i seguenti elementi:

- a) l’indicazione dell’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è il Direttore Generale dell’Azienda USL;
- b) il termine entro il quale l’interessato può inoltrare all’autorità competente scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito direttamente: tale termine è di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento;
- c) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/81: al trasgressore viene consegnato il bollettino di c/c postale dell’Azienda USL (o altro, secondo le modalità di pagamento previste dall’Azienda) su cui effettuare il pagamento, assieme ad una copia del verbale di accertamento.

Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell’Agente accertatore.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia:

- g) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;
- h) una copia viene trasmessa tempestivamente alla Azienda USL, quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni;
- i) una copia viene conservata presso l'Ente in cui è stata accertata la violazione .

Art. 7 - Sanzioni

Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, commi: 189-190-191) . In particolare:

- per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
- per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione:
da € 220,00 a € 2.200,00.

Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del massimo, se più favorevole.

Art. 8 - Modalità di pagamento

Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio la somma prevista per la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo il trasgressore può inviare scritti difensivi al Direttore del Collegio o richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Art 9 - Rapporto

L'Agente accertatore effettua il rapporto dell'avvenuta sanzione subito, senza attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'addebito agli interessati.

In questa prospettiva, se l'Agente accertatore, nell'arco del breve tempo necessario a predisporre l'inoltro del rapporto al Direttore del Collegio, che è competente ad accertare il pagamento e ad emanare l'ordinanza di ingiunzione o archiviazione, ha già notizia dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, non deve procedere all'invio degli atti, poiché il procedimento si chiude con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore.

Negli altri casi, deve trasmettere tempestivamente i documenti al suddetto Ufficio amministrativo del Collegio, sebbene non sia ancora spirato il termine contemplato dall'art. 16 della Legge n. 689/1981. Infatti, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi o richiesta di essere sentiti all'autorità competente ovvero al Direttore del Collegio, secondo la procedura di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981.

Art. 10- Ruolo degli operatori nell'applicazione del divieto di fumo

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che il Collegio sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

In particolare si invita ogni operatore a:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto,
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta,
- richiedere l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta,
- attivare l'intervento del Direttore del Collegio qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Art. 11 - Decorrenza.

Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione.